



Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
di concerto con
Il Ministro della Transizione Ecologica
con
Il Ministro dello Sviluppo Economico
e con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

VISTO l’articolo 14, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e, in particolare, il comma 1, che riconosce, fino al 30 novembre 2023, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

VISTO, il comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 17 del 2022, nel quale, al primo periodo, si prevede che “*i costi ammissibili all’agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive*”;

VISTO, in particolare, il medesimo comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, nel quale, al secondo periodo, si prevede che “*con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai*

fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli”;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel quale si stabilisce che l’agevolazione, di cui al comma 1, è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” e in particolare l’articolo 14;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015, recante “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” e il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 recante “Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 61 e l'articolo 109, comma 5;

VISTO l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, in particolare, il titolo I, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive”;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, l'articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 giugno 2015, n. 144, recante l'individuazione dei contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e, in particolare, l'art. 75 concernente la decadenza dai benefici;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, e, in particolare l'articolo 19;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'On. Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, On. Maria Rosaria Carfagna, l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Soggetto richiedente”: l'impresa che presenta istanza ai sensi del presente decreto;
- b) “Soggetto beneficiario”: l'impresa risultata assegnataria del contributo;

- c) “Soggetto gestore”: l’Agenzia per la coesione territoriale, anche per il tramite dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese S.p.A. – Invitalia, della quale la stessa può avvalersi previa stipula di apposita convenzione;
- d) “Costi ammissibili”: le spese che, ai sensi degli artt. 4 e 5, sono ammissibili ai fini del contributo.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, con particolare riguardo ai costi ammissibili, alla documentazione richiesta e alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
2. Gli investimenti sostenuti dalle imprese sono finalizzati:
 - a) al miglioramento della prestazione energetica di edifici nella piena ed esclusiva titolarità dell’impresa;
 - b) alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo a servizio di edifici nella piena ed esclusiva titolarità dell’impresa.

Art. 3

(Soggetti richiedenti)

1. Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. Fermo quanto previsto dal decreto di cui all’art. 6, comma 3, le imprese, alla data di presentazione della domanda, dovranno rispondere, in ogni caso, ai seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
 - b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - c) non essere “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Art. 4

(Costi ammissibili per l'efficientamento energetico edifici)

1. Sono ammissibili al contributo di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), i costi sostenuti per gli investimenti necessari al miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari riscaldate, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
2. Sono altresì ammissibili al contributo di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), i costi sostenuti per la sostituzione di sistemi d'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne dell'edificio o delle unità immobiliari riscaldate, con sistemi efficienti di illuminazione.
3. L'importo massimo dell'investimento agevolabile non può superare un milione di euro.
4. Gli investimenti di efficienza energetica del precedente comma 1 sono quelli relativi alla realizzazione degli interventi che rispettano i requisiti tecnici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020. Qualora i progetti connessi agli investimenti di efficienza energetica siano definibili come ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, rimane fermo l'obbligo di rispetto della quota d'obbligo di energia rinnovabile di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
5. Gli investimenti di efficienza energetica del precedente comma 2 rispettano i requisiti di cui all'Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016.
6. I costi ammissibili sono quelli connessi all'investimento di efficienza energetica sostenuto, ovvero i costi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
7. Si applica il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto l'articolo 38 commi da 3 a 6 del predetto Regolamento. In particolare, l'intensità di aiuto è pari al 30 % dei costi ammissibili ed è aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, nonché di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
8. Ai fini della determinazione dell'agevolazione fruibile, in conformità con le intensità di aiuto di cui al precedente comma, si tiene conto della disposizione di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 5

(Costi ammissibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo)

1. Sono ammissibili al contributo di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), i costi sostenuti per gli investimenti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e relativi sistemi di accumulo per l'autoconsumo.
2. L'importo massimo dell'investimento agevolabile concedibile non può superare i trecentocinquantamila euro.
3. Gli interventi di cui al comma 1 garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) potenza nominale non superiore a 200 kWe;
 - b) assicurare una copertura di almeno il 20 % del fabbisogno di energia dell'edificio, al netto dei consumi energetici connessi al ciclo produttivo in caso di edifici o unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D/1 e D/7;
 - c) essere installati sull'edificio o su strutture pertinenziali all'edificio o in aree e spazi di pertinenza del predetto edificio;
 - d) qualora realizzati congiuntamente con gli interventi di cui all'articolo 4, assicurare, ove applicabile, il rispetto della quota d'obbligo di energia rinnovabile di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4. I costi ammissibili sono i costi di investimento totali per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ossia i costi di progettazione, fornitura e installazione degli impianti, nonché i costi delle opere strettamente connesse alla realizzazione degli interventi stessi.
5. Si applica il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto l'articolo 41, commi da 6 a 10 del predetto Regolamento. In particolare, l'intensità di aiuto è pari al 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al comma 6, lettere a) o b) o al 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al comma 6, lettera c) del medesimo articolo 41 e le citate intensità sono aumentate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, nonché di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
6. Ai fini della determinazione dell'agevolazione fruibile, in conformità con le intensità di aiuto di cui al precedente comma, si tiene conto della disposizione di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 6
(Procedura di concessione del contributo)

1. Il contributo è riconosciuto al soggetto beneficiario previa procedura di concessione aperta sino all'esaurimento dei fondi stanziati.
2. La gestione della misura è affidata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia per la coesione territoriale, che può avvalersi di Invitalia, sulla base di apposita convenzione. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi sono a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, in conformità con l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo le disposizioni di rendicontazione, nonché ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura, nel rispetto dei principi di massima semplificazione e celerità.

Art. 7
(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato comunicato al beneficiario il riconoscimento del credito da parte del Soggetto gestore. A tal fine, il modello F24 è presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal soggetto gestore, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

Art. 8
(Cumulo)

1. Il contributo è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Il contributo è, altresì, cumulabile con altri incentivi che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile al contributo.

Art. 9
(Trasmissione dei dati)

1. Il soggetto gestore trasmette preventivamente all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire del contributo e l'importo concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'articolo 11.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al soggetto gestore, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 10
(Vigilanza, controlli e ispezioni)

1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore può effettuare controlli a campione e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare, anche mediante sopralluoghi, le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca dell'agevolazione, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al soggetto gestore, il quale procede al recupero del contributo ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Art. 11

(Revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale del contributo concesso qualora:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti in capo al soggetto beneficiario di cui all'articolo 3;
 - b) la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
 - c) il soggetto beneficiario non consenta i controlli di cui all'articolo 10.
2. Il soggetto gestore provvede al recupero, presso i soggetti beneficiari, dell'importo indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Le risorse già erogate rientrano nella disponibilità del soggetto gestore per il successivo utilizzo nell'ambito della procedura di concessione di cui all'articolo 6, sino all'esaurimento dei fondi.

Art. 12

(Registro nazionale aiuti di Stato)

1. Il soggetto gestore provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Il Ministro della Transizione Ecologica

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze